CAMERA DEI DEPUTATI N. 5987

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

(PRANDINI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO

(SCOTTI)

COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

(MARTELLI)

E COL MINISTRO PER LE RIFORME ISTITUZIONALI E GLI AFFARI REGIONALI

(MARTINAZZOLI)

—

Disposizioni in ordine agli interventi statali in materia di piani di ricostruzione

Presentato il 1° ottobre 1991

ONOREVOLI DEPUTATI ! — A quasi cinquanta anni dalla fine del secondo conflitto mondiale, si può fondatamente affermare che i piani di ricostruzione previsti, finanziati ed attuati in base alla normativa a suo tempo emanata abbiano esaurito la funzione loro propria.

Fino ad oggi il Ministero dei lavori pubblici ha eseguito interventi in 222 comuni, contribuendo in misura considerevole alla rinascita dei centri interessati.

Già da tempo si è manifestata nella legislazione la tendenza a superare questi programmi, tanto che la legge 13 luglio 1966, n. 610, ne aveva fissato in via generale la scadenza al 31 dicembre 1970.

Allo stato i piani di ricostruzione riguardano, in base all'ipotesi residuale contemplata dall'articolo 1, terzo comma, della legge 21 dicembre 1955, n. 1357, un numero assai limitato di comuni.

Un numero ancor più ristretto di progetti è rimasto affidato alle competenze dello Stato, nonostante il trasferimento alle regioni delle competenze in materia urbanistica. In pratica, in base all'arti-

colo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, è rimasta formalmente affidata al Ministero dei lavori pubblici la definizione dei procedimenti che abbiano comportato assunzioni di spesa prima del 1° gennaio 1978 e di quelli relativi a progettazioni approvate prima del 29 luglio 1977, ai fini dell'esecuzione in concessione.

D'altra parte la necessità di porre termine agli interventi dello Stato nella materia già di fatto si è manifestata nel progressivo inaridimento delle fonti finanziarie. L'ultimo finanziamento in annualità risale infatti al triennio 1979-1981, in forza dell'articolo 40 della legge 21 dicembre 1978, n. 843.

Il superamento dell'emergenza postbellica, il trasferimento alle regioni delle competenze in materia, ed infine le attuali esigenze di contenimento della spesa pubblica, inducono univocamente a disporre la cessazione dei procedimenti ancora in corso, che non siano pervenuti alla fase del finanziamento per la mancata approvazione dei progetti presentati, così da liberare l'Amministrazione statale da una serie di incombenze inattuali anacronistiche e di difficile – se non impossibile – praticabilità (articolo 1 del disegno di legge in oggetto).

Occorre peraltro considerare che nel corso del tempo sono intervenute talune norme speciali che hanno richiamato in vita i piani di ricostruzione *post*-bellica, o ne hanno comunque salvaguardato l'operatività, convertendoli in strumenti diretti a fronteggiare alcune sopravvenute calamità naturali.

Tra queste di particolare rilievo sono l'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, emanato a seguito del movimento franoso che ha colpito la città di Ancona negli anni 1972 e 1982, e l'articolo 15 della legge 18 aprile 1984, n. 80, relativo agli eventi sismici degli anni 1962 e 1980.

Queste disposizioni, giustificate a suo tempo dalla urgenza di provvedere ad eventi di particolare gravità, appaiono ormai prive di razionale significato e sono causa di gravi difficoltà sul concreto piano operativo, in considerazione del loro carattere assolutamente anomalo e derogatorio rispetto alla disciplina comune.

Avviene in pratica che il Ministero dei lavori pubblici svolge una funzione di puro finanziamento di opere urbanistiche approvate dai comuni interessati ed estranee alle proprie competenze ed ai propri poteri di controllo. Per di più, è avvenuto che i comuni interessati hanno approvato opere che eccedono di gran lunga i limiti di spesa previsti dalle disposizioni legislative in materia e che, di conseguenza, pur non potendo essere finanziate né affidate dall'Amministrazione statale senza incorrere nella violazione dei principi elementari di contabilità di Stato, hanno generato un contenzioso con i concessionari.

Appare pertanto necessario provvedere all'abrogazione di una normativa strettamente collegata a situazioni particolari, anacronistiche e contrarie all'attuale assetto delle funzioni statali, regionali e comunali in materia urbanistica.

In coerenza con l'intento di superare l'intervento statale in materia, il provvedimento preclude l'affidamento da parte del Ministero dei lavori pubblici di nuovi lavori.

A questo riguardo, il presente disegno di legge – con previsione che assume anche carattere interpretativo della normativa vigente – dispone all'articolo 2 che sono completate dal Ministero dei lavori pubblici soltanto le opere in corso di attuazione, nei limiti, beninteso, di spesa autorizzati dalle disposizioni citate nello stesso articolo 2.

Con l'articolo 3, inoltre, si dispone, come si è detto, l'abrogazione di tutte quelle norme speciali che consentono l'adozione di procedure del tutto anomale e derogatorie rispetto alla disciplina comune, facendo salva la definizione di tutti i procedimenti instaurati sotto la loro vigenza.

Non si è predisposta, infine, la relazione tecnica in quanto il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

1. I procedimenti amministrativi di cui all'articolo 4 della legge 23 dicembre 1977, n. 933, ancora in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per la mancata approvazione dei progetti di completamento, presentati dai comuni interessati, sono estinti.

ART. 2.

1. Le opere di ricostruzione, di rinascita e di sviluppo disciplinate dall'articolo 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, come integrato dall'articolo 2, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 46, e dall'articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, nonché le opere previste dall'articolo 19, secondo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in corso di attuazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono completate dal Ministero dei lavori pubblici, nei limiti di spesa autorizzati dalle anzidette disposizioni e richiamati nei decreti ministeriali di affidamento già emessi.

2. Il Ministero dei lavori pubblici non potrà affidare in concessione altri lavori approvati dalle amministrazioni comunali interessate ai sensi delle norme indicate nel comma 1.

ART. 3.

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 1 e 2, dalla data di entrata in vigore della presente legge cessano di aver efficacia le disposizioni di cui all'articolo 15

della legge 18 aprile 1984, n. 80, agli articoli 13-*sexies decies* e 13-*novies decies* del decreto-legge 26 maggio 1984, n.159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, all'articolo 3, comma 6, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e all'articolo 19, secondo comma della legge 7 agosto 1982, n. 526.